

COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Mori e del relativo regolamento acustico.

L'anno duemilaquattordici addì venti
del mese di maggio alle ore 19,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. BAROZZI STEFANO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTIZZOLO MARIA | - " |
| 4. BERTOLINI CRISTIAN | - " |
| 5. BERTOLINI ROBERTA | - " |
| 6. BETTINI CARLA | - " |
| 7. BOLOGNANI MAURO | - " |
| 8. CANALI ROBERTA | - " |
| 9. CAPRONI PATRIZIA | - " |
| 10. CIAGHI VINCENZO | - " |
| 11. DE SANTI GIAMPIETRO | - " |
| 12. GIRARDELLI LUCIO | - " |
| 13. GOBBI PAOLO | - " |
| 14. GURLINI MARIO | - " |
| 15. MARZARI FIORENZO | - " |
| 16. MAZZUCCHI NICOLA | - " |
| 17. NATOLI GIUSEPPE | - " |
| 18. ORTOMBINA DARIA | - " |
| 19. TONETTA MASSIMO | - " |
| 20. TURELLA SANDRO | - " |

Assenti i signori: Bertolini Cristian, Girardelli Lucio e Gobbi Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Mario Gurlini

nella sua qualità di Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 10 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico è disciplinata attraverso l'applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo quanto disposto dall'articolo 60 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 concernente le *"Prime disposizioni di adeguamento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della Legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)."*;
- l'obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, residenziale, commerciale, artigianale ed industriale;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, con Decreto del presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg e s.m.i., la P.A.T. ha emanato le *"Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti."*, stabilendo all'articolo 12 che:
"1. ... omissis... i comuni provvedono alla zonizzazione acustica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Serie - Linee guida 1/1998) ed alle eventuali direttive fornite dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
2. In osservanza del termine stabilito dal comma 1, la zonizzazione acustica può essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti. Detti piani stabiliscono, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. ... omissis ..."
- con deliberazione n. 14002 dd. 11.12.1998, la Giunta provinciale ha individuato – ai sensi dell'articolo 60, comma 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 - Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) i criteri e le modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore sul territorio;;
- con delibera di Giunta comunale n. 144 dd. 23.05.2006 è stato affidato all'ing. Bruno Gobbi Frattini della Società ATA Engineering s.r.l., con sede in Trento, Via Maccani n. 195, l'incarico di stesura del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Mori, a fronte di un compenso quantificato in complessivi euro 17.000,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi);
- in data 'ottobre 2006 è stato depositato il Piano di Classificazione acustica e relativo regolamento acustico, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ing. Bruno Gobbi Frattini e ing. Pietro Maini della ATA Engineering s.r.l. di Trento, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Allegato "A" Rilievi fonometrici;
 - Allegato "B" Regolamento acustico;

- Tavola 1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro d'insieme - scala 1:15.000;
 - Tavola 1.1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 1 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.2 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 2 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.3 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 3 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.4 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto - scala 1:15.000;
 - Tavola 2.1 – Mappatura acustica diurna – scala 1:15.000;
 - Tavola 2.2 – Mappatura acustica notturna – scala 1:15.000;
 - Tavola 3.1 – Mappatura dei conflitti diurna – scala 1:15.000;
 - Tavola 3.2 – Mappatura dei conflitti notturna – scala 1:15.000;
- con deliberazione di Giunta provinciale n. 2579 di data 7 dicembre 2006 è stata approvata la graduatoria finale di merito delle domande di finanziamento pervenute entro il termine del 31 luglio 2006, come stabilito dal Bando 2006, in base alla quale, il progetto per l'ottenimento della registrazione EMAS, proposto dal Comune di Mori, quale Comune capofila della forma associativa con il Comune di Isera e la Isera S.r.l., è stato individuato di "immediato finanziamento";
 - il progetto in questione contempla l'attivazione, da parte dei Comuni di Mori (capofila) ed Isera e di Isera s.r.l., di sistemi di gestione ambientale e la registrazione dei medesimi secondo lo standard normativo comunitario del Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS – Eco Management and Audit Scheme); tali sistemi di gestione ambientale, pur appartenendo alle pratiche volontarie per la sostenibilità, rappresentano uno strumento strategico teso al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di un'organizzazione pubblica;
 - con nota dd. 20.05.2008, ns. prot. n. 12192 un gruppo di cittadini costituiti nel "Comitato Brianeghe", ha sollecitato l'approvazione del Piano di zonizzazione acustica, chiedendo nel dettaglio la possibilità di *"recepire le seguenti indicazioni:*
 - *attribuire all'area Brianeghe la V classe (come la zona mista della Lomba) per differenziarla dalle Casotte;*
 - *attribuire alle zone limitrofe all'area, miste residenziali e artigianali, la classe II;*
 - *attribuire la I classe alle zone adiacenti attualmente individuate dal PUP in tutela del paesaggio."*
 - la Commissione Speciale per il P.R.G., nella seduta dd. 07.08.2009 ha espresso parere favorevole con prescrizioni al Piano di classificazione acustica, recependo in parte le richieste del "Comitato Brianeghe";
 - con successive note dd. 12.08.2009, ns. prot. n. 17169 e 18.08.2009 ns. prot. n. 17507 i progettisti del Piano di classificazione acustica, su indicazione della Commissione speciale del P.R.G., hanno adeguato i seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Allegato "B" Regolamento acustico;
 - Tavola 1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro d'insieme - scala 1:15.000;
 - Tavola 1.1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 1 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.2 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 2 - scala 1:5.000;

- Tavola 1.3 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 3 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.4 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto - scala 1:15.000;
 - Rilevato che la "memoria tecnica" dei progettisti allegata all'adeguamento degli elaborati di progetto di data 12.08.2009, ha evidenziato quanto segue:
....(omissis)....
 - Tutte le **aree produttive di interesse locale** (l'Area produttiva Brianeghe e l'area produttiva in località Lomba) sono state inserite in **CLASSE V** (anziché CLASSE VI). Parte dell'area produttiva di interesse locale di loc. Brianeghe è stata declassata in CLASSE IV. In particolare è stata inserita in CLASSE IV la parte prospiciente Via Dante (SS 240), vista la presenza di attività commerciali ed edifici residenziali, nonché sulla base della destinazione urbanistica stabilita dalle Norme di Attuazione del PRG.
 - Le **aree per attività estrattive** sono state inserite in **CLASSE V** (anziché CLASSE VI).
 - L'area estrattiva Brianeghe è stata inserita in **CLASSE V** ed introdotta in cartografia la viabilità di progetto prevista dal "Piano Guida Area Brianeghe", redatto dallo Studio ing. Giulio Andreolli nel luglio 2007 ed adottato dal Consiglio comunale.
 - A nord dell'area Brianeghe, è stata ampliata l'area classificata in CLASSE II in modo tale da comprendere completamente l'abitato di Ravazzone. Questa variazione, richiesta da un comitato di residenti, introduce il contatto tra un'area in CLASSE II (l'abitato di Ravazzone) con la fascia in CLASSE IV della S.S. 240. Questa situazione appare ammissibile per la discontinuità morfologica e l'effetto schermante del muro di sostegno a monte della S.P. 90, tuttavia dovrà essere approfondita nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico Comunale.
 - In adeguamento alle varianti PRG, segnalate dall'Area Tecnica, a Loppio è stata modificata la perimetrazione dell'area per servizi legati al patto territoriale della Val di Gresta (all'intersezione tra S.S. 240 e S.P. 88).
 - Eliminazione dal PCCA dell'area per attività estrattive a nord di loc. S. Antonio e della discarica inerti in loc. Doss. Alt.
 - Modifiche al tracciato della variante alla S.P. 90, prevista lungo il canale Biffis;
 - Modifica alla perimetrazione dell'area estrattiva "Talpina" (in CLASSE V).
- Modifica alla classificazione dell'area "ex Montecatini", inserita in **CLASSE IV** sulla base degli elementi vincolanti del piano attuativo ai fini generali del "complesso ex Montecatini" (contenuti nel PRG). Infatti le linee guida, approvate dalla Giunta Provinciale, non fanno riferimento a precise funzioni ma indicano che l'area non debba essere destinata a un uso industriale fine a se stesso, evitando la mera "delocalizzazione di funzioni produttive ingombranti". Per questo motivo non appare opportuna la classificazione nelle CLASSI V e VI. Nel riuso dell'area ex Montecatini sarà definito un tema intorno al quale impostare le nuove destinazioni vincolate ad attività di lavorazione e produzione avanzata, ad attività terziarie e di servizio, con parti commerciali funzionali comunque al tema dell'intero complesso (...). Nel progetto di riuso non devono infine mancare quelle funzioni di fruizione e valorizzazione pubblica degli spazi dell'ex complesso industriale più rappresentativi sotto il profilo storico culturale, in primo luogo la centrale idroelettrica e le ville del dosso Gorga, ma anche la chiesa e il pozzo sopra citato, va coerentemente destinato ad attività ricreative e di servizio, funzionali al nuovo complesso e in generale alle comunità locali circostanti. Su tali presupposti appare più idonea la zonizzazione di CLASSE IV.,"

Evidenziato che successivamente al deposito delle integrazioni del Piano di classificazione acustica dd. 12.08.2009, ns. prot. n. 17169 e 18.08.2009 ns. prot. n. 17507, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche non sostanziali al "Piano", che si possono così di seguito riassumere:

- riclassificazione delle aree produttive "Brianeghe" e "Lomba" nella **CLASSE IV** (anziché CLASSE V);
- riclassificazione del tracciato viario (infrastruttura stradale di 3^a categoria) relativo alla destra Adige nella **CLASSE III** (anziché CLASSE IV);

Preso atto che successivamente in data 20.08.2009 ns. prot. n.17612 i progettisti del Piano di classificazione acustica ing. Bruno Gobbi Frattini e ing. Pietro Maini della ATA Engineering s.r.l. di Trento, in considerazione delle richieste pervenute dall'amministrazione hanno aggiornato gli elaborati di progetto, con le seguenti tavole:

- Tavola 1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro d'insieme, scala 1:15.000;
- Tavola 1.2 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 2 - scala 1:5.000;

Rilevato che il Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico di data 'agosto 2009 a firma dell'ing. Bruno Gobbi Frattini e dell'ing. Pietro Maini della ATA Engineering s.r.l. di Trento, è stato depositato presso la Segreteria comunale a disposizione del pubblico per 15 giorni consecutivi, dal giorno 18.08.2009 al giorno 02.09.2009 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del vigente Statuto Comunale, senza che siano pervenute osservazioni;

Dato atto che, il Piano di classificazione acustica e relativo regolamento sono stati oggetto di discussione nella seduta del Consiglio comunale di data 27.08.2009, nella quale dopo un ampio dibattito su tali tematiche, il consiglio ha sospeso il punto all'ordine del giorno, rinviando ad una altra seduta la relativa approvazione;

Rilevato che, sono trascorsi oltre quattro anni dall'esame da parte del Consiglio comunale, e che in tale arco temporale, non sono intervenute modifiche normative in materia di acustica e al Piano Regolatore Generale tali da rivedere gli elaborati tecnici e contenuti, nonché l'impostazione del Piano di classificazione acustica e relativo regolamento predisposti in data 'ottobre 2006 - 'agosto 2009 dall'ing. Bruno Gobbi Frattini e ing. Pietro Maini della ATA Engineering s.r.l. di Trento;

Preso atto che la Commissione Urbanistica e Territorio del Comune di Mori, ha esaminato favorevolmente il Piano di classificazione acustica e relativo regolamento nell'adunanza di data 07.05.2014;

Visto che, in considerazione del tempo trascorso tra l'esame in Consiglio comunale 'agosto 2009 e la necessità di approvarlo nel 2014, si è proceduto alla ripubblicazione del deposito del Regolamento acustico – Allegato "B" presso la Segreteria comunale a disposizione del pubblico per 15 giorni consecutivi, dal giorno 28.04.2014 al giorno 13.05.2014, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque abbia interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Visto che, nel periodo di deposito sopracitato non sono pervenute osservazioni inerenti il Piano di classificazione acustica e relativo regolamento di attuazione;

Dato atto che nel corso della discussione sono stati presentati n. 3 emendamenti come in appresso riportati:

- A firma del consigliere sig. Mauro Bolognani:

"" Oggetto: emendamento al punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale "Approvazione del piano di classificazione acustica del Comune di Mori e relativo regolamento acustico."

Vista la proposta della deliberazione comunale, visto l'allegato "B" regolamento acustico, si chiede al consiglio comunale di modificare parte del regolamento stesso, così come condiviso in commissione urbanistica, all'art. 5 comma 1, di prolungare il termine dell'entrata in vigore del PCCA da 6 mesi a 12 mesi .""

- A firma del consigliere sig.a Maria Bertizzolo:

"" Piano di zonizzazione acustica e relativo REGOLAMENTO.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si chiede al Consiglio comunale di modificare parte del Regolamento all'art. 14 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE indicando nelle ore 6.30 – 21.30 il periodo "per l'uso delle campane nel rimanente periodo dell'anno." ""

- A firma del consigliere sig.a Patrizia Caproni:

"" Oggetto: Emendamento al punto dell'odg del Consiglio comunale "Approvazione del piano di classificazione acustica del Comune di Mori e relativo regolamento acustico.

Vista la proposta di deliberazione comunale

visto l'allegato "B" regolamento acustico,

si chiede al consiglio comunale di modificare parte del regolamento stesso, all'art. 10.3 comma 1 di modificare la durata da 10 gg. complessivi nell'arco dell'anno a 16 gg. complessivi nell'arco dell'anno. ""

Dato atto che gli emendamenti sopra riportati sono stati sottoposti a votazione con i risultati seguenti:

Votazione sull' emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro Bolognani

Consiglieri presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli n. 13

Voti astenuti n. 4 (Canali Roberta, Marzari Fiorenzo, Natoli Giuseppe e Turella Sandro)

Emendamento approvato.

Votazione sull' emendamento presentato dal consigliere sig.a Maria Bertizzolo:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli n. 13

Voti astenuti n. 4 (Canali Roberta, Marzari Fiorenzo, Natoli Giuseppe e Turella Sandro)

Emendamento approvato.

Votazione sull' emendamento presentato dal consigliere sig.a Patrizia Caproni:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli n. 11

Voti astenuti n. 6 (Canali Roberta, Gurlini Mario, Mazzucchi Nicola, Marzari Fiorenzo, Natoli Giuseppe e Turella Sandro)

Emendamento approvato.

Ravvisata ora la necessità di approvare il Piano di Classificazione acustica e relativo regolamento acustico, *quest'ultimo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sopra citati*, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ing. Bruno Gobbi Frattini e ing. Pietro Maini della ATA Engineering s.r.l. di Trento, al fine di dotare il comune di Mori uno strumento indispensabile in materia ambientale, che altresì si rende necessario al fine della registrazione secondo lo standard normativo comunitario del Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS – Eco Management and Audit Scheme);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e in particolare l'art. 60 concernente le "Prime disposizioni di adeguamento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della Legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento in materia di inquinamento acustico);

Visti gli atti e la documentazione citati in premessa;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPR n. 1 del 1999;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPR n. 1 del 1999, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

-dott. Gianfranco Barozzi, Responsabile del Servizio Attività Produttive in data 14/05/2014, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;

-dott. Luca Galante -Segretario comunale in sostituzione della Responsabile del Servizio Finanziario, assente dal servizio, in data 15/05/2014, per quanto riguarda la regolarità contabile;

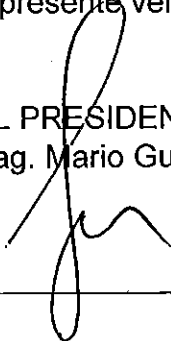
Con voti favorevoli n. 13 ed astenuti n. 4 (Canali Roberta, Marzari Fiorenzo, Natoli Giuseppe e Turella Sandro) su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Classificazione acustica, di data 'ottobre 2006 – 'agosto 2009, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ing. Bruno Gobbi Frattini e ing. Pietro Maini dell' ATA Engineering s.r.l. di Trento, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Allegato "A" Rilievi fonometrici;
 - Tavola 1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro d'insieme - scala 1:15.000;
 - Tavola 1.1 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 1 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.2 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 2 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.3 – Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche – Quadro 3 - scala 1:5.000;
 - Tavola 1.4 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto - scala 1:15.000;
 - Tavola 2.1 – Mappatura acustica diurna – scala 1:15.000;
 - Tavola 2.2 – Mappatura acustica notturna – scala 1:15.000;
 - Tavola 3.1 – Mappatura dei conflitti diurna – scala 1:15.000;
 - Tavola 3.2 – Mappatura dei conflitti notturna – scala 1:15.000;
2. **DI APPROVARE** il relativo Allegato "B" - Regolamento acustico, del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, predisposto dai tecnici ing. Bruno Gobbi Frattini e ing. Pietro Maini dell' ATA Engineering s.r.l. di Trento in data 'agosto 2009, *come risultante dall'approvazione dei n. 3 emendamenti di cui in premessa*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che le nuove disposizioni regolamentari di cui al punto 2 della presente deliberazione, entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPR n. 1 del 1999;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
rag. Mario Gurlini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



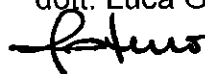
Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 28 maggio 2014 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 28.05.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante





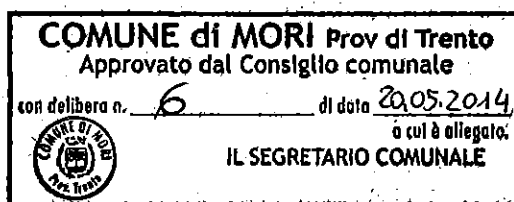
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 di data 20 maggio 2014



dot. Luca Galante

Indice

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art 1. Campo di applicazione.....	3
Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore.....	3
Art 3. Adeguamento al P.C.C.A.....	5
TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	6
Art 4. Definizione.....	6
Art 5. Piani aziendali di risanamento acustico.....	6
Art 6. Valutazione previsionale di impatto acustico.....	7
Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico.....	8
Art 8. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia.....	9
TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	10
Art 9. Definizioni.....	10
Art 10. Deroghe ordinarie.....	10
9.1. <i>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	10
9.2. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.</i>	11
9.3. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.</i>	12
Art 11. Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento.....	12
TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	14
Art 12. Allarmi acustici.....	14
Art 13. Sirene di segnalazione turni di lavoro.....	14
Art 14. Campane per cerimonie religiose.....	14
Art 15. Attrezzature da giardino.....	14
Art 16. Razzi e fuochi d'artificio.....	15
Art 17. Pubblicità fonica.....	15
Art 18. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.....	15

Art 19. Altre attività rumorose.....	15
TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	16
Art 20. Attività di controllo.....	16
Art 21. Sanzioni.....	16
Art 22. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.....	16

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Mori, approvato ai sensi della L. 447/ 95, della L.P. n.10/ 98 e ss.mm. con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 dd 20/05/2014.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/ Leg. e successive modifiche.
3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/ Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale, svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00- 22.00)	notturno (22.00- 06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00- 22.00)	notturno (22.00- 06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)] : valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/ 95:

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00- 22.00)	notturno (22.00- 06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)] : valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Art 3. Adeguamento al P.C.C.A.

- Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. Art 2.5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/ 95.
- Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
- Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dall'Art 5 del presente Regolamento.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 4. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1. attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/ o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Ai sensi dell'articolo 11 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/ Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale. Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.
- 2. attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1

Ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/ o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei

Art 5. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/ o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/ 95).
3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 21.

Art 6. Valutazione previsionale di impatto acustico

1. **Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/ 95) i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/ 95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/ 1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
- esercizio di attività produttive

d) I titolari/ legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.

e) I titolari/ legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/ o di modifiche agli impianti; ai macchinari e/ o alle strutture.

2. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla- osta** dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
4. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/ legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.
5. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
6. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/ o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/ 95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/ 1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;

- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/ 95

Art 8. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 7, prossimi ad infrastrutture stradali esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione stabiliti dal D.P.R.142/ 2004 dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.142/ 2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, (se rilasciata dopo la data di entrata in vigore di tale decreto).
3. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 D.P.R.142/ 2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 9. Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art. 4.1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/ o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative
2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali di cui all'Art 2.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
4. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mori è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
5. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/ o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 21 e i provvedimenti di cui all'Art 22.
6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 10. Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 10.1, 10.2, 10.3, necessita di autorizzazione in deroga semplificata. La richiesta di **deroga semplificata** deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

10.1. *Cantieri edili, stradali ed assimilabili*

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.

- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/ o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga da inviare al Comune di Mori almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge non in prossimità di scuole e/ o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Durata dei lavori:** massimo 60 giorni lavorativi.
- **Giorni:** tutti i giorni feriali, escluso il sabato, salvo casi specifici
- **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali **dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.**
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mori.

10.2. *Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.*

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/ o dei valori limite

differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Mori almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Durata:** massimo **5 giorni** per singola manifestazione e 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 24:00**.
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

10.3. *Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.*

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/ o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Mori almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Durata:** massimo **3 giorni** per singola manifestazione e 16 giorni complessivi nell'arco dell'anno
- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge in aree di classe II, III, IV, V, non in prossimità di scuole e/ o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 24:00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Art 11. Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 10 del Regolamento

1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. Art 10 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Comune di Mori specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno *45 giorni* prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/ 95).

2. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art 10 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 12. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento; ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.) in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 13. Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 14. Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 6:30 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art 15. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00

- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 16. Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art 17. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.* La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 18. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 19. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/ 95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 21:00:

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 20. Attività di controllo.

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 21 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 22.

Art 21. Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/ 95 e s.m.i.
 - C.P. art. 659
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 22. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 20, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;

- b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 20 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/ o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
 6. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.